



ACCORDO TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – G. Di Cristina e Benfratelli con sede in Palermo, piazza Nicola Leotta, 4 - P. IVA 05841770828 rappresentata dal Direttore Generale dell'Azienda, Dr. Dario Allegra domiciliato per la carica presso l'A.R.N.A.S. (di seguito denominata ARNAS)

E

La Casa di Cura D'Anna s.r.l. – Neurologia- Neuropsichiatria con sede in Palermo alla via Altofonte, 81 P.IVA/C.F. 00300230828 rappresentata dalla Sig.ra Pellecchia D'Anna Maria Antonietta - nella qualità di Presidente , domiciliata per la carica presso la stessa Casa di Cura (di seguito denominata Casa di Cura d'Anna)

PREMESSO

- Che la Casa di Cura D'Anna s.r.l. – Neurologia- Neuropsichiatria ha richiesto all'Azienda Ospedaliera A.R.N.A.S. la stipula di un accordo, nei termini stabiliti dal decreto 890 del 17 giugno 2002 dell'Assessorato Sanità,
- Che è stato acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore dell'U.O. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - L' ARNAS concede alla Casa di cura d'Anna la disponibilità ad accogliere i pazienti con eventuali complicazioni, trattati presso la medesima Casa di cura,

Art. 2 - In casi di ricovero in emergenza dei pazienti, il Responsabile Sanitario della Casa di cura d'Anna è tenuto ad osservare le modalità organizzative definite dalla Direzione Sanitaria dell' ARNAS meglio specificate nell'Allegato A al presente accordo,

Art. 3 -- In caso di ricovero, in emergenza dei pazienti il Responsabile Sanitario della Casa di cura si impegna a fornire tutte le informazioni cliniche relative al paziente ricoverato,

Art. 4 - La remunerazione per le prestazioni effettuate dall'ARNAS segue le procedure di finanziamento regionale del SSN,

Art. 5 - Il Legale Rappresentante della Casa di cura D'ANNA con sede legale in Palermo via Altofonte, 81 in si impegna a comunicare, con tempestività, le variazioni relative all'assetto societario, alla sede ed all'eventuale cessazione dell'attività

Art. 6 Il presente accordo produrrà effetti dalla data di sottoscrizione e fino a quando sussisteranno i presupposti che lo hanno determinato.

Palermo li 30 SET. 2010

per la Casa di cura D'Anna

Il Presidente
Pellecchia D'Anna Maria Antonietta

per l'Azienda Ospedaliera

Il Direttore Generale
Dario Allegra

Pellecchia D'Anna Maria Antonietta



ALLEGATO "A"

all'accordo stipulato tra l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – G. Di Cristina e Benfratelli con sede in Palermo, piazza Nicola Leotta, 4 e la Casa di cura D'Anna s.r.l. – Neurologia- Neuropsichiatria con sede in Palermo via Altofonte, 81

PROTOCOLLO PER LE FASI DI AMMISSIONE, CURA E DIMISSIONE DEI PAZIENTI CON EVENTUALI COMPLICAZIONI

Con riferimento all'accordo stipulato tra l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico – G. Di Cristina e Benfratelli e la Casa di cura D'Anna s.r.l. – Neurologia- Neuropsichiatria, sita in Palermo alla via Altofonte, 81 si precisa, di seguito, il percorso di accesso presso l'Azienda Ospedaliera per eventuali "emergenze cliniche" a carico dei pazienti trattati presso la Casa di cura d'Anna:

- a) l'utente proveniente dalla Casa di cura accederà presso il pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera, munito di scheda clinica da cui risultino: i dati anamnestici di interesse medico legale, i farmaci praticati, i sintomi di allarme che ne hanno determinato il trasferimento ed ogni ulteriore informazione che possa essere utile per l'immediata assistenza;
- b) in corollario al punto a) l'utente sarà, comunque, accompagnato da personale sanitario informato sull'accaduto;
- c) l'accesso in area di Pronto Soccorso avverrà attraverso l'accettazione-triage infermieristico con relativa assegnazione di codice gravità;
- d) successiva valutazione clinico-diagnostica, anche strumentale, e trattamento terapeutico in urgenza nelle sale visita e "osservazione breve" da un minimo di 6 ore ad un massimo di 48 ore in arca di emergenza, ove necessario (presso l'UO di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza);
- e) eventuale ricovero urgente presso Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera, laddove le condizioni cliniche del paziente lo richiedessero;
- f) qualora la richiesta di ospedalizzazione riguardasse ricovero in "rianimazione", ciò potrà avvenire solo dopo preventiva, formale richiesta di trasferimento in rianimazione ed in presenza di disponibilità concordata, in tempo reale, del relativo posto letto. Ove tale tipologia di ricovero non fosse disponibile presso l'Azienda Ospedaliera, sarà competenza del S.U.E.S 118 reperire il posto letto;
- g) il paziente, terminato il periodo di degenza, verrà dimesso con relativa circostanziata relazione, intestata, alla Direzione Sanitaria della Casa di cura;
- h) la responsabilità del trattamento all'atto dell'accettazione del paziente in Pronto Soccorso è del Personale Sanitario dell' ARNAS accettante e dimettente.

Palermo, li 07-10-2010